

FEDERAZIONE ITALIANA DISCIPLINE ARMI SPORTIVE DA CACCIA

REGOLAMENTO COMMISSIONE ARBITRI NAZIONALE

(Art.1) NATURA E FUNZIONE

Alla Commissione Arbitri Nazionale, di seguito CAN, della Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia, di seguito FIDASC, sono demandati, con autonomia operativa, l'organizzazione, la formazione e l'impiego degli Ufficiali di Gara della FIDASC.

Tutte le gare organizzate direttamente dalla FIDASC, dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, dai Comitati e dalle Delegazioni Regionali e Provinciali federali, devono essere dirette da Ufficiali di Gara autorizzati e riconosciuti dalla FIDASC.

Il rispetto della previsione del comma precedente è requisito essenziale per l'omologazione da parte della FIDASC dei risultati e delle classifiche delle gare e per l'attribuzione dei punteggi.

(Art.2) SEDE

La CAN ha sede presso la segreteria federale della FIDASC in Viale Tiziano 70 – 00196 Roma.

(Art.3) ORGANI CENTRALI, PERIFERICI

La Commissione Arbitri Nazionale realizza le proprie finalità istituzionali mediante Organi Direttivi Centrali:

- il Direttivo della Commissione Arbitri Nazionale.

Organi Periferici

- il Presidente della Commissione Arbitri Nazionale;

- il Vice Presidente della Commissione Arbitri Nazionale;

- Referenti regionali per ogni disciplina e specialità sportiva federale

Segreteria

- Segretario della Commissione Arbitri Nazionale

(Art. 4) PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ARBITRI NAZIONALE

Il Presidente della CAN, nominato dal Consiglio Federale, rappresenta la commissione a tutti gli effetti e dura in carica per il quadriennio olimpico in cui viene nominato.

Egli deve possedere la qualifica di Ufficiale di Gara Federale Nazionale o Internazionale.

Egli adotta provvedimenti di ordine amministrativo e tecnico, e precisamente:

- a) presiede la CAN che convoca, sentito il Presidente federale, predisponendo l'ordine del giorno dei lavori;

- b) provvede alle nomine di competenza della CAN previste dal presente regolamento;

- c) vigila e controlla tutta l'organizzazione della CAN e ne è responsabile nei confronti della FIDASC;
 - d) provvede, sentito il componente del direttivo rappresentante della disciplina interessata, alla designazione degli Ufficiali di Gara per tutte le fasi nazionali dei Campionati Italiani nonché per tornei e manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale;
 - e) trasmette nota agli Organi di Giustizia Federali di fatti commessi da Ufficiali di Gara per i quali il Direttivo della CAN ravvede infrazioni tecniche o comportamentali;
 - f) trasmette annualmente al Consiglio Federale apposita relazione sull'andamento e sui lavori svolti dalla CAN.
- L'incarico è assunto a titolo gratuito.

(Art. 5) VICE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ARBITRI NAZIONALE

E' individuato dai componenti del Direttivo nel suo ambito.

In caso di assenza e/o impedimento del Presidente della Commissione Arbitri Nazionale ne svolge le funzioni.

(Art.6) DIRETTIVO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE ARBITRI

Il Direttivo della CAN è composto:

- dal Presidente della CAN che lo presiede;
- da un componente per ogni disciplina sportiva della FIDASC, nominati dal Consiglio Federale, scelti tra gli Ufficiali di Gara Nazionali o Internazionali, che durano in carica per il quadriennio olimpico in cui vengono nominati e possono essere revocati dal Consiglio Federale.

Il Direttivo della Commissione Arbitri Nazionale:

- a) definisce i criteri per i passaggi di categoria degli Ufficiali di Gara (categoria regionale, nazionale ed internazionale);
- b) propone al Consiglio Federale la cancellazione degli iscritti dall'Albo e le richieste di reinscrizione, secondo quanto al successivo art. 9;
- c) propone al Consiglio Federale la deliberazione di corsi di aggiornamento professionale e di formazione, provvedendo successivamente, in accordo con il coordinatore della disciplina interessata, a curarne l'organizzazione nonché i relativi esami;
- d) redige specifici regolamenti di organizzazione o comportamentali della CAN che sottopone all'approvazione del Consiglio Federale;
- e) propone per ogni disciplina un Ufficiale Referente Regionale dandone informativa al Consiglio Federale per la nomina da parte di quest'ultimo;
- f) dispone sospensioni di attività degli Ufficiali di Gara, dandone informativa al Consiglio Federale, secondo quanto al successivo art.10;

Il Direttivo della Commissione Nazionale Arbitri delibera a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Presidente e i componenti il Direttivo della Commissione CAN non possono svolgere la funzione di Ufficiale di Gara per tutta la durata dell'incarico.
Il Direttivo è convocato dal Presidente della CAN almeno una volta all'anno.

(ART 7) SEGRETERIA

La Segreteria del direttivo della CAN è rappresentata da un Segretario, individuato dai componenti del Direttivo nel suo ambito, con il compito di dar seguito alle decisioni del Direttivo della CAN raccordandosi con gli uffici federali.

Dura in carica per il quadriennio olimpico in cui viene nominato.

Partecipa alle riunioni del Direttivo della CAN e ne redige apposito verbale che trasmetterà al Presidente Federale.

(Art.8) REFERENTI REGIONALI

I Referenti Regionali, ufficiali di gara FIDASC, sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Direttivo della CAN.

In ogni regione è nominato un Referente Regionale per ogni disciplina federale, scelto tra gli Ufficiali di Gara Internazionali, Nazionali o Regionali.

Durano in carica per il quadriennio olimpico nel quale sono nominati.

La nomina è revocabile.

I Referenti Regionali hanno in particolare il compito di:

- a) provvedere alla designazione ed al controllo degli Ufficiali di Gara per tutte le fasi, locali e regionali dei Campionati Italiani, sentito il rappresentante della disciplina sportiva interessata componente del Direttivo della CAN;
- b) provvedere alla designazione ed al controllo degli Ufficiali di Gara per tutte le fasi, locali e regionali di tornei o manifestazioni.
- c) vigilare sulla condotta e sul comportamento degli Ufficiali di Gara;
- d) riferire con relazione trimestrale al Presidente della CAN sull'andamento dell'attività arbitrale e rappresentare le eventuali problematiche e necessità della categoria;
- e) riferire con comunicazione immediata, da effettuarsi nelle 48 ore dal fatto o dalla conoscenza dello stesso, al Presidente della Commissione Arbitri Nazionale, qualsiasi questione che comporti implicazioni di natura disciplinare.

(Art.9) CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La cancellazione dall'Albo con la conseguente perdita della categoria di Ufficiale di Gara è deliberata dal Consiglio Federale su proposta del Direttivo della CAN, a seguito di:

- a) richiesta dell'iscritto;
- b) mancato esercizio dell'attività per un minimo di due anni (se richiesta e non svolta);
- c) mancato pagamento della quota federale;
- d) radiazione comminata dagli Organi di Giustizia Federale.

Della cancellazione dall'Albo e della perdita di qualifica deve essere data immediata notizia all'interessato.

(Art. 10) SOSPENSIONE TEMPORANEA

Il Direttivo della CAN può deliberare la sospensione temporanea di Ufficiali di Gara, dandone immediata comunicazione al Consiglio Federale, per ragioni tecniche o per ragioni legate allo stato di salute dell'iscritto. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

Le regioni tecniche possono afferire il rifiuto per tre volte consecutive all'accettazione di incarichi proposti, o anche la mancata partecipazione sia ai corsi di aggiornamento professionale, sia alle riunioni indette dagli organi della Commissione Arbitri Nazionale.

La comunicazione dell'esclusione deve essere inviata all'interessato tempestivamente. L'interessato potrà, entro 5 giorni dalla comunicazione proporre reclamo al Consiglio Federale che deciderà a suo insindacabile giudizio.